



Riferimento dell'offerta: Richiesta fornitura del 16 luglio 2021-Offerta\_pun del 27/07/2021

Oggetto: CONTRATTO PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA

### TRA

ACEA ENERGIA SPA con sede legale a Roma in piazzale Ostiense n. 2, Codice Fiscale, Partita IVA e Iscrizione Registro Imprese di Roma n. 07305361003, REA n. 1024226, qui rappresentata dal suo Responsabile Unità Commerciale, Mauro Accroglianò (di seguito, per brevità, "Acea Energia" o "Fornitore").

E

	Via P.ZZA COLONNA 340, Cap Partita IVA n. 80/88230584	DEI MINISTRI con sede legale a ROMA  ON 18 F. Codice Fiscale 801 888,3058 F  , rappresentato da Dott-Filippo Guariano, in qualità d	e
CARO DELLA	DIPARTIKZOTO VICARIO PER SERVIZI PRESIDENZA DEL COSIGGIO DEI	STRUMENTALI (di seguito, per brevità, "Cliente").	

## Oggetto del contratto

Le presenti condizioni particolari (di seguito anche, le "CP"), unitamente alle condizioni generali (di seguito anche, le "CG") e agli allegati costituiscono il contratto di fornitura di energia elettrica (di seguito anche, il "Contratto") per i siti di consumo riportati nella seguente tabella:

Tabella 1: Punti di prelievo

OD
T002E0106169A

In riferimento agli accordi intercorsi e in base alla stima dei consumi lordo perdite, la quantità della fornitura di energia elettrica, per tutta la durata del Contratto, risulta pari a 6 MWh/anno (di seguito anche, la "Capacità Contrattuale").

# 2. Prezzi di fornitura

Acea Energia fatturerà al Cliente, per ogni fascia oraria, l'energia attiva assorbita applicando i prezzi della seguente formula:

PPUNI + Fee

#### dove:

- Ppunt è la media aritmetica semplice del PUN mensile [€/MWh], ovvero dei prezzi delle ore appartenenti a ciascuna fascia f registrati sul mercato elettrico del giorno prima (MGP) organizzato dal Gestore dei Mercati Energetici S.p.A. (GME);
- Fee è pari a 10,00 €/MWh;



Le fasce orarie sono definite all'articolo 2 delle CG.

Il prezzo di fornitura non comprende le seguenti voci, tutte a carico del Cliente:

- Perdite di rete, come definite nella delibera dell'Autorità di Regolazione di Energia Reti e Ambiente (di seguito "ARERA") n. 677/2018/R/eel e s.m.i., che verranno valorizzate ai medesimi prezzi di fornitura.
- Costi di dispacciamento, come definiti nella delibera ARERA n. 111/06 e s.m.i.
- Costi di trasmissione, distribuzione e misura, come definiti nella delibera ARERA n. 568/2019/R/eel e
- Oneri e maggiorazioni, come definiti nella delibera ARERA n. 568/2019/R/eel e s.m.i.
- Iva, tasse ed imposte (ivi comprese imposte erariali ed addizionali enti locali) in vigore o che saranno istituite dalle preposte autorità.

Eventuali oneri su emissioni di CO2, introdotti dalla direttiva 2003/87/CE e s.m.i. (Direttiva ETS), sono compresi nel prezzo di fornitura.

Per le utenze monorarie, in cui è installato un contatore integratore, si applicheranno i valori riferiti alla fascia

Qualora, nel corso della fornitura, il distributore locale di competenza installi, in sostituzione del contatore integratore, un contatore orario, i prezzi da applicare alle quantità di energia misurata in ciascuna fascia saranno quelli relativi alla rispettiva fascia oraria.

# 3. Oneri per il Servizio di Trasporto e per il Servizio di Dispacciamento

Come da mandati di cui all'Allegato "Mandati", conferiti contestualmente alla sottoscrizione dell'Offerta, Acea Energia provvederà a stipulare con il Distributore Locale il contratto di trasporto e con Terna S.p.A. il contratto di dispacciamento di energia elettrica per i punti di prelievo indicati nella Tabella 1.

Si intendono a carico del Cliente gli oneri derivanti dal contratto di dispacciamento come determinati e pubblicati secondo quanto previsto dalla delibera ARERA 111/06 e s.m.i.. Al Cliente non verrà addebitato alcun costo di sbilanciamento.

# Energia Estera ed Energia Cipó

Non applicabile.

# 5. Validità e Accettazione

Le presenti condizioni si intendono valide fino alle ore 16.00 del 31 LUGLIO 2021 e sono comunque soggette a conferma di Acea Energia.

Resta inteso che l'accettazione entro il suddetto termine implica l'accettazione delle CG e di tutti gli Allegati di cui all'articolo II, nonché la conclusione del contratto per la fornitura di energia elettrica tra il Cliente e Acea Energia.

# Durata della Fornitura e scadenza del Contratto

La fornitura avrà durata come di seguito indicato.

Data inizio: dalle ore 00:00 del 01/08/2021

Data scadenza: alle ore 24.00 del 31/07/2022





In ogni caso la data di decorrenza della fornitura sarà subordinata alle regole tecniche e amministrative del distributore locale. Qualora per cause non imputabili ad Acea Energia la data d'inizio della fornitura per ciascun punto di prelievo non risulti compatibile con la data di decorrenza del servizio di trasporto dell'energia presso i medesimi punti di prelievo, la decorrenza della fornitura di energia elettrica si intenderà differita alla prima data utile successiva che verrà tempestivamente comunicata da Acea Energia al Cliente.

Resta inteso che la data di scadenza rimarrà inalterata. In presenza di operazioni di fixing, è fatto espresso divieto al Cliente di recedere dal Contratto per l'anno oggetto di fixing. In caso di assenza di operazioni di fixing, potrà essere esercitato il diritto di recesso a mezzo raccomandata A/R o pec entro e non oltre il 31 luglio dell'anno precedente a quello in cui il recesso ha efficacia.

L'attivazione della fornitura è condizionata all'esito positivo delle valutazioni sull'affidabilità creditizia del Cliente ("Credit Check") che il Fornitore si riserva di svolgere, sia in proprio sia attraverso società esterne specializzate, prima della conclusione del Contratto nonché di ripetere la stessa, entro i 3 mesi antecedenti alla data di inizio della fornitura qualora, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, si verifichino una o più delle seguenti fattispecie in capo al Cliente:

- 1. Operazioni straordinarie;
- Attivazione di procedure di cassa integrazione;
- 3. Trasferimento della maggioranza delle partecipazioni azionarie;
- Instaurazione di una procedura concorsuale;
- 5. Liquidazione volontaria;
- 6. Riduzione del capitale sociale ai sensi degli artt.2446 e 2447 c.c;
- 7. Instaurazione di un procedimento penale in capo al Cliente o ai soci del medesimo e/o adozione di misure cautelari reali e/o probatorie (es: sequestro preventivo, conservativo e/o probatorio);
- 8. Presenza di morosità rilevante, nei confronti di AE o di altra società del gruppo, in capo ad un socio di maggioranza e/o società controllata del Cliente;
- 9. Deterioramento del rating investment grade del Cliente o della controllante del medesimo (sotto il limite minimo BBB di S&P o equivalente di altre Agenzie di Rating).
- Al fine di consentire al Fornitore di verificare l'eventuale sussistenza delle ipotesi sopra indicate, il Cliente si impegna a rendere disponibile allo stesso Fornitore, qualora quest'ultimo non ne sia già in possesso, entro e non oltre i 3 mesi antecedenti la data di attivazione della fornitura, il bilancio dell'ultimo esercizio, a condizione che:
- l'ultimo esercizio sia chiuso da almeno 6 mesi (in caso contrario si farà riferimento all'esercizio precedente);
- il bilancio relativo all'esercizio sopra identificato sia stato regolarmente approvato.
- In caso di mancata trasmissione di detto documento, da parte del Cliente a beneficio del Fornitore, entro il termine sopra indicato, il Fornitore si riserva il diritto di risolvere il Contratto ai sensi dell'art. 1456 cc.

Qualora al termine del periodo contrattuale di cui sopra, Acea Energia S.p.A. non abbia inserito il Cliente negli elenchi dei clienti ricadenti nel mercato di Salvaguardia, ovvero il Cliente non abbia provveduto a sottoscrivere un nuovo contratto di fornitura con Acea Energia S.p.A. o con altro trader, ovvero ancora non risulti alcun subentro da parte di altro fornitore presso i punti di fornitura oggetto del presente contratto, e fino alla data di effettivo subentro/nuovo contratto, Acea Energia S.p.A. si riserva il diritto di addebitare al Cliente gli importi relativi agli eventuali quantitativi di energia elettrica che il Distributore Locale identificherà come forniti da Acea Energia ai medesimi punti di fornitura. Tali quantitativi di energia saranno soggetti al prezzo ottenuto come media aritmetica semplice delle quotazioni orarie del PUN a consuntivo articolata per mese e per fascia maggiorata di 20 € per ogni MWh prelevato dal Cliente.





Fatturazione e Pagamenti

La fatturazione avverrà con frequenza mensile di norma entro il decimo giorno lavorativo del mese successivo al prelievo.

ll pagamento delle fatture dovrà essere effettuato entro 30 giorni dalla data di emissione della fattura e dovrà IBAN Unicredit S.p.A., bonifico bancario presso eseguito mediante IT59W0200805351000104166544.

Altre eventuali modalità di pagamento saranno comunicate al Cliente nella fattura.

E' prevista l'emissione di fatture con consumi stimati qualora non pervengano dagli enti preposti i dati di consumo entro i tempi di emissione della fatturazione.

In nessun caso il pagamento potrà essere differito o ridotto. Eventuali contestazioni saranno prese in considerazione, ma il Cliente è comunque tenuto al pagamento per l'intero degli importi indicati in fattura e nei termini in essa previsti.

In caso di omesso, parziale o ritardato pagamento entro il termine di scadenza indicato in fattura, saranno addebitati al Cliente, senza necessità di diffida, oltre alle maggiori spese di esazione, gli interessi moratori computati nella misura prevista dall'art. 5 del Decreto Legislativo n. 231 del 2002.

#### 8. Garanzie

Non richieste.

# Servizio di Misurazione e Verifica

Il Cliente avrà la possibilità di usufruire per tutta la durata contrattuale, su richiesta, senza ulteriori addebiti, del servizio di misurazione e verifica dei consumi orari. Il servizio consente di monitorare i consumi energetici sul portale web dedicato.

### 10 Comunicazioni

Tutte le comunicazioni tra le Parti e inerenti il Contratto devono essere trasmesse per iscritto.

Si intendono valide esclusivamente le comunicazioni indirizzate da Acea Energia alla sede legale del Cliente ovvero all'indirizzo di fatturazione, nonché quelle del Cliente verso Acea Energia inviate al seguente indirizzo: Viale dell'Aeronautica, 7, 00144 Roma, Pec ae.spa@pec.aceaspa.it, salvo diverse e successive indicazioni. Le comunicazioni dovranno essere anticipate via mail all'indirizzo del commerciale di riferimento, che agirà in

qualità di responsabile del Contratto (di seguito anche, il "Responsabile del Contratto").

#### 11. Allegati

Le premesse e gli Allegati sono parte integrante ed essenziale del presente Contratto.

Gli Allegati sono di seguito elencati e saranno conferiti contestualmente alla sottoscrizione dell'Offerta:

Allegato "Mandati"

Allegato "ESENZIONE ACCISE ENERGIA ELETTRICA"

Allegato "AGEVOLAZIONE IVA"

I suddetti Allegati devono essere presentati dal Cliente ad Acea Energia debitamente compilati e sottoscritti entro l'ultimo giorno del mese antecedente l'inizio della fornitura. In caso di mancata presentazione, Acea Energia, previa comunicazione scritta al Cliente, avrà la facoltà di considerare inefficace ed improduttivo di



qualsivoglia effetto il presente contratto.

, n 2/8/LUG, 2021

Il Cliente

Dreatice 10 VICARIO TALIPPO GUAGNANO LE TIMBLE PAPPRESENTANTE legale

CEA ENERGIA SPA

Timbro e firma del pappresentante legale



#### CONDIZIONI GENERALI

- I. NORME APPLICABILI 1.1 II presente Contratto di fornitura di energia elettrica è disciplinato, oltre che dalle disposizioni delle Condizioni Generali e Particolari di contratto ed i refativi Allegati, dalle disposizioni, aventi carattere inderogabile, di cui alle delibere emanate dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito "ARERA") nonché adottate da Enti e Organi Pubblici competenti, dal Codice Civile e la vigente normativa settoriale.

  1.2 Il presente Contratto sarà modificato di diritto mediante l'inserimento di clausole negoziali e regolamentazioni tecniche obbligatorie definite dall'ARERA stessa. L'eventuale nullità o invalidità di una o più clausole del presente Contratto non comporterà l'invalidità dell'intero accordo, essendo fatto espressamente obbligo alle Parti di negoziare in buona fede nuove clausole in sostituzione di quelle nulle od annullate. 1.3 Qualora oggetto della Fornitura del presente Contratto siano unicamente punti in bassa tensione, detto Contratto sarà regolato dalle disposizioni e manate dall'ARERA, ai sensi dell'Allegato A della Deliberazione n. 366/2018/R/Com (c.d. Codice di Condotta Commerciale), che preverranno su quanto diversamente disciplinato all'interno del presente Contratto.
- 2. FASCE ORARIE 2.1 Le fasce orarie sono determinate al sensi della delibera ARERA n. 181/06 e s.m.l. 2.2 Le definizioni delle fasce peak ed off-peak sono le seguenti: Peak; nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 0.00 alle 0.00 alle 0.00. Off-peak; nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 0.00 alle 20.00 e dalle 24.00 e tutte le ore del sabato e della domenica.
- 3. GESTIONE, INTERRUZIONE E SOSPENSIONI DELLA FORNITURA 3.1 Ai sensi della delibera ARERA n. 566/2019/R/eel Acea Energia declina ogni responsabilità in relazione agli aspetti tecnici concernenti la riconsegna dell'energia elettrica, in quanto sono di competenza del Distributore Locale. In particolare il Fornitore non è responsabile per le sospensioni o interruzioni della Fornitura, nonché per gli eventuali danni derivanti da esse. Tali interruzioni o sospensioni non daranno luogo a riduzione dei corrispettivi, risarcimento di danni e/o risoluzione del Contratto. Inoltre, il Cliente, tenendo manlevato il Fornitore, assume ogni responsabilità derivante dall'utilizzazione degli impianti installati dallo stesso o dai suoi clienti.
- 4. MANDATI PER IL RECESSO 4.1 Contestualmente alla conclusione del Contratto, il Cliente conferisce mandato con rappresentanza al Fornitore perché quest'ultimo proceda in suo nome e per suo conto a sottoscrivere la comunicazione di recesso dal contratto di fornitura di energia elettrica attualmente in essere e ad inviarla al precedente fornitore. Acea Energia non sarà ritenuta responsabile di qualsivoglia penale addebitata al Cliente dal precedente fornitore in caso di erroneo rispetto della tempistica di notifica del recesso. Il mandato si intende conferito a titolo gratuito.
- 5. CONDIZIONI PER L'ATTIVAZIONE DELLA FORNITURA 5.1 Fermo restando quanto previsto all'art. 6 delle CP, l'efficacia del Contratto è condizionata al fatto che il Cliente, al momento dell'attivazione della fornitura (switching) (i) non risulti sospeso per morosità, owero (ii) non abbia maturato, nei confronti del Fornitore, morosità derivanti da pregressi rapporti contrattuali con lo stesso Fornitore. 5.2 Resta altresì inteso che l'attivazione della Fornitura è condizionata alla verifica da parte del Fornitore circa l'avvenuto inserimento pienamente corretto e completo dei dati forniti del Cliente ritenuti essenziali per l'erogazione della Fornitura. Qualora il Distributore locale comunichi la presenza di importi non ancora pagati, a seguito della richiesta di attivazione di un punto di prelievo, al sensi dell'art. 3 dell'Allegato D della deliberazione 487/2015/R/eel, la cui titolarità afferisce al Cliente per il quale ha in precedenza eseguito uno o più interventi di interruzione anche con riferimento a punti di prelievo differenti da quello oggetto della richiesta di attivazione, l'attivazione della Fornitura è subordinata al pagamento di tali importi. Nel caso in cui il Fornitore decida di proseguire con l'attivazione della Fornitura, i citati importi, sostenuti dal Fornitore, saranno addebitatati al Cliente. L'attivazione della Fornitura è, altresì, condizionata all'esercizio della facoltà di revoca da parte del Fornitore, della richiesta di switching ai sensi di quanto disposto dall'art. 6.3 dell'Allegato A alla delibera ARERA 258/15 (di seguito TIMOE), a seguito della messa a disposizione da parte del Sistema Informativo Integrato (di seguito "SII") di specifiche informazioni che il Fornitore potrà valutare quali ostative all'esecuzione del Contratto. Le informazioni che il SII è tenuto a mettere a disposizione del Fornitore al fine dell'esercizio della facoltà di revoca di cui al punto che precede, sono: (i) se il punto di prelievo risulta sospeso a seguito di una richiesta di sospensione della Fornitura per morosità; (ii) il mercato di provenienza del punto, distinguendo tra mercato libero e servizi di ultima istanza; (iii) le eventuali date delle richieste di sospensione, oltre a quella eventualmente in corso, se presentate negli ultimi 12 mesi precedenti la data della richiesta di switching; (iv) le eventuali date delle richieste di switching, oftre a quella eventualmente in corso, se eseguite negli ultimi 12 mesi precedenti la data della richiesta di switching; (v) se per il medesimo punto in BT e/o MT sia in corso una richiesta di indennizzo da parte di un precedente fornitore, ai sensi della Delibera ARERA n. 593/2017/R/com e s.m.i. (cd. "Sistema Indennitario"). Qualora il Fornitore, che ha presentato richiesta di Switching, eserciti la facoltà di revoca di cui al comma precedente, non verrà data esecuzione al Contratto e gli effetti del recesso dal contratto con il precedente fornitore verranno meno. Il Fornitore comunicherà per iscritto al Cliente all'indirizzo di posta elettronica, ove disponibile, ovvero tramite posta ordinaria, la risoluzione del Contratto.
- 6. IMPOSSIBILITÀ SOPRAVVENUTA 6.1 In caso di impossibilità sopravvenuta a seguito di nuove normative e/o provvedimenti di pubbliche autorità che rendano impossibile per il Fornitore l'adempimento degli obblighi del presente Contratto, il Fornitore provvederà ad informare il Cliente. Il Cliente potrà recedere dal Contratto con preavviso di 60 giorni, comunicandolo mediante lettera raccomandata a/r. Resta inteso che Acea Energia S.p.A. non sarà obbligata né all'indennizzo né al risarcimento dei danni nei confronti del Cliente.
- 7. CAUSE DI FORZA MAGGIORE E CASO FORTUITO 7.1 Il mancato adempimento delle Parti ad una o più obbligazioni derivanti dal Contratto, ad eccezione delle obbligazioni riguardanti il pagamento di somme di denaro, sarà esente da responsabilità tra le Parti qualora l'inadempimento sia riconducibile ad una causa di forza maggiore, intendendosi per tale ogni evento, atto, fatto o circostanza non imputabile alla Parte che lo invoca che non sia stato possibile prevenire, evitare o eliminare usando l'ordinaria diligenza e che abbia reso impossibile, in modo obiettivo e assoluto, l'adempimento di dette obbligazioni. La Parte che invochi una causa di forza maggiore dovrà fornire evidenza del fatto che tale circostanza non sia stata determinata da essa direttamente o indirettamente e avrà l'obbligo di darne comunicazione scritta all'altra Parte non appena abbia potuto prenderne conoscenza, descrivendo con precisione la suddetta causa e comunicando tutte le informazioni relative, fra quelle che saranno disponibili, in modo da consentire l'esatta valutazione

Acea Energia SpA – Sede legale: Piazzale Ostiense 2, 00154 - Roma / T 06 57991

Cap Soc Euro 10.000.000,00 i.v. CF, P.IVA E ISCRIZIONE REGISTRO IMPRESE DI ROMA N. 07305361003 - RFA 1024226

Società con socio unico - Soggetto che esercita la direzione e il coordinamento ai sensi dell'art. 2497 bis c.c.: Acea SpA – CF 05394801004 www.acea.it

N



dell'avvenimento invocato e l'incidenza dello stesso sull'esecuzione degli obblighi contrattuali al fine di individuare le soluzioni e misure adeguate volte a limitare l'incidenza di tale evento.

- 8. CESSIONE DEL CONTRATTO 8.1 Il Fornitore potrà cedere in tutto o in parte il presente Contratto a società controllata, controllante o comunque allo stesso collegata che sia in grado di svolgere il medesimo servizio, previo consenso del Cliente. 8.2 Il Cliente potrà a sua volta cedere il presente Contratto solo previo consenso scritto del Fornitore.
- 9. ONERI FISCALI 9.1 Sono a carico del Cliente gli oneri fiscali ed eventuali altri oneri di qualsiasi natura applicabili per legge o per disposizione delle autorità competenti. Il Contratto è soggetto a registrazione solo in caso di uso e il relativo onere grava sulla Parte che con il proprio comportamento renda necessaria la registrazione.
- 10. RISERVATEZZA 10.1 Le Parti manterranno riservate le informazioni confidenziali di natura tecnica, commerciale o industriale delle quali siano, comunque, venuti a conoscenza in ragione del presente Contratto. Il Cliente potrà rendere noto a terzi che la sua fornitura di elettricità è assicurata da Acea Energia S.p.A., mantenendo però riservati i particolari tecnici, economici e commerciali. 10.2 Salvo il caso di cui al seguente comma 10.4, le Parti concordano reciprocamente, anche ai sensi dell'articolo 1381 del codice civile che né esse, nè loro società controllate o controllanti, i propri amministratori, dirigenti, funzionari, impiegati e consulenti che abbiano accesso alle informazioni confidenziali comunicheranno a terzi, ovvero divulgheranno tali informazioni confidenziali, per un periodo di 5 anni dalla data di sottoscrizione del presente Contratto, e le manterranno strettamente riservate. 10.3 Resta tuttavia inteso e convenuto tra le Parti che gli obblighi di riservatezza che precedono non troveranno applicazione nel caso in cui le comunicazioni siano richieste da disposizioni normative in vigore ovvero con ordini dell'Autorità Giudiziaria legittimamente dati. Ove un tale obbligo sussista, la Parte interessata sarà obbligata a darne informazione tempestiva all'altra Parte. 10.4 Qualora, nel corso della negoziazione di cessioni, fusioni, acquisizioni, joint venture o altre operazioni dello stesso tipo, emerga l'esigenza di comunicazione a terzi di tutto o parte delle informazioni confidenziali contenute nel Contratto, detta comunicazione sarà consentita a condizione che la Parte interessata stipuli un accordo di riservatezza con il soggetto terzo coinvolto nella suddetta negoziazione assoggettandolo ai medesimi obblighi di riservatezza previsti dal presente articolo.
- 11. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA 11.1 Fatti salvi i casi previsti in altre parti del presente Contratto, il Fornitore potrà risolvere il presente Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., salvo il risarcimento del danno, mediante invio di comunicazione via mail al Cliente nei seguenti casi: a) Iscrizione del Cliente nel registro dei protesti e sottoposizione del medesimo a procedure esecutive e/o concorsuali; b) Prelievo fraudolento dell'energia elettrica fornita; c) Omesso o parziale pagamento di due fatture anche non consecutive; d) Inadempimento degli obblighi di riservatezza prescritti nel presente documento.
- 12. SOSPENSIONE E TERMINE ANTICIPATO DELLA FORNITURA 12.1 In caso di omesso o parziale pagamento di una o più fatture, conformemente a quanto previsto dal Titolo II del TIMOE, il Fornitore potrà inviare al Cliente formale diffida ad adempiere e messa in mora mediante una raccomandata con avviso di ricevimento (o pec) di preavviso di sospensione della fornitura, dal primo giorno successivo alla data di scadenza. Qualora l'omesso o parziale pagamento riguardi fatture relative a forniture cessate, il termine per l'invio da parte del Fornitore della raccomandata contenente formale diffida ad adempiere e messa in mora sarà il medesimo indicato al periodo precedente. 12.2 Decorsi (i) venticinque (25) giorni solari dalla data di notifica della comunicazione di cui al comma che precede , per le utenze in bassa tensione; (ii) quaranta (40) giorni solari dalla data di notifica della comunicazione di costituzione in mora per le utenze diverse dal punto che precede, e trascorsi non meno di ulteriori 3 (tre) giorni lavorativi dalla scadenza del termine di pagamento, in costanza di mora, il Fornitore, fatte salve le fattispecie indicate nell'articolo 4.3 del TIMOE, può inviare la richiesta di sospensione della Fornitura al Distributore Locale dell'energia elettrica per uno o più POD nella titolarità del Cliente. 12.3 L'eventuale pagamento, da parte del Cliente, a seguito del suddetto sollecito o costituzione in mora, dovrà essere comunicato dallo stesso al Fornitore, tramite PEC, all'indirizzo ae.spa@pec.aceaspa.it 12.4 Nel caso in cui il Cliente abbia punti di prelievo in bassa tensione, qualora sussistano le condizioni tecniche del misuratore, il Distributore Locale, prima di procedere alla sospensione della Fornitura, dovrà effettuare una riduzione della potenza portandola ad un livello pari al 15% (quindicipercento) del suo valore per un periodo di 15 giorni. Resta fermo che, indipendentemente dalle condizioni tecniche del misuratore, decorsi 15 giorni dal ricevimento della richiesta di sospensione, il Distributore Locale, in costanza di mora, provvederà ad effettuare la sospensione della Fornitura. 12.5 Resta inteso che il Fornitore, nei suddetti casi di sospensione e riduzione della Fornitura, nonché in caso di riattivazione della Fornitura, richiederà al Cliente il pagamento del relativo corrispettivo nel limite dell'ammontare previsto dall'Autorità. La riduzione di potenza ovvero la sospensione della Fornitura, non può essere effettuata in anticipo rispetto ai termini indicati all'articolo 12.2. 12.6 il mancato rispetto dei termini indicati dalla regolazione in materia di costituzione in mora e sospensione della Fornitura darà luogo all'erogazione degli indennizzi automatici previsti dal TIMOE: la sospensione della Fornitura o riduzione di potenza effettuata senza avere inviato la comunicazione di costituzione in mora darà luogo ad un indennizzo automatico di € 30; la sospensione della Fornitura o riduzione di potenza effettuata (i) prima del termine ultimo entro cui il Cliente è tenuto a provvedere al pagamento, ovvero (ii) nonostante il mancato rispetto del termine minimo tra la data di scadenza del termine ultimo per il pagamento e la data di richiesta al Distributore Locale, per la sospensione della fornitura o riduzione della potenza , darà luogo all'erogazione dell'indennizzo automatico di € 20. Nei suddetti casi, al Cliente non sarà richiesto il pagamento di alcun corrispettivo relativo alla sospensione o alla riattivazione della Fornitura. 12.7 Nel caso in cui il Cliente non renda possibile la sospensione del POD di cui all'articolo 12.2 che precede, e il Distributore Locale abbia comunicato la fattibilità tecnica dell'intervento di interruzione della Fornitura, il Fornitore potrà richiedere al Distributore Locale, previo invio al Cliente di apposita raccomandata e decorsi 10 giorni lavorativi dalla data di trasmissione della stessa al Cliente, l'intervento di interruzione della Fornitura del POD. La richiesta di interruzione sarà revocata dal Fornitore solo in caso di pagamento da parte del Cliente delle somme dovute ovvero di comunicazione al Fornitore, mediante idonea documentazione, dell'avvenuto pagamento in data anteriore alla data di esecuzione dell'intervento. 12.8 Nel caso in cui l'intervento di sospensione della fornitura, di cui all'art. 12.2 che precede, non sia stato eseguito e il Distributore Locale abbia comunicato: i) la non fattibilità tecnica dell'intervento di interruzione della Fornitura o, ii) l'esito negativo dell'intervento di interruzione della Fornitura, il Fornitore potrà risolvere ai sensi dell'art. 1456 c.c. il Contratto. Entro l'ultimo giorno del secondo mese antecedente la data di efficacia della risoluzione del Contratto, il Fornitore indicherà al Cliente la data a decorrere dalla quale il Contratto si intende risolto, nonchè la data entro la quale un nuovo fornitore dovrà





inoltrare la richiesta di switching al fine di evitare l'attivazione del servizio di ultima istanza. 12.9 Il Fornitore si riserva altresi la facoltà di richiedere un indennizzo - identificato in fattura come Corrispettivo CMOR - nell'ambito del Sistema indennitario, qualora il Cliente eserciti il recesso per cambio Fornitore senza adempiere al propri obblighi di pagamento. 12.10 Ai sensi TIMOE, non sono disalimentabili i clienti che appartengono ad una delle seguenti categorie: a) i Clienti identificati ai sensi del Piano di emergenza per la sicurezza del servizio elettrico della delibera CIPE n. 91 del 6 novembre 1979 e s.m.i.; b) i Clienti di cui al comma 2.2, lettera b) dell'allegato A alla delibera 402/2013 dell'Autorità ("Testo integrato delle modalità applicative dei regimi di compensazione della spesa sostenuta dai clienti domestici disagiati per le forniture di energia elettrica e gas naturale", di seguito anche "TIBEG") ai quali è stata riconosciuta la compensazione della spesa per la fornitura di energia elettrica di cui al comma 2.1 della medesima deliberazione che non sono identificati come interrompibili ai sensi del precedente comma; c) altri Clienti diversi da quelli identificati ai precedenti punti a) e b), per i quali, fino a quando sono rimasti serviti dal Distributore Locale, non è stata prevista da parte del medesimo Distributore Locale la sospensione della fornitura in relazione alla funzioni di pubblica utilità svolta dai medesimi. In caso di omesso o parziale pagamento delle fatture, da parte dei Clienti non disalimentabili, conformemente a quanto previsto dal Titolo IV del TIMOE, decorso un termine non inferiore a cinque (5) giorni solari, decorrente dal termine di pagamento riportato nella fattura stessa, in costanza di mora, il Fornitore potrà inviare al Cliente formale diffida ad adempiere e messa in mora a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o PEC. L'eventuale tardivo pagamento da parte del Cliente in caso di solleciti o a seguito della costituzione in mora, dovrà essere comunicato dallo stesso al Fornitore ai recapiti riportati nella menzionata comunicazione. Trascorsi 20 (venti) giorni dalla data di invio della comunicazione di messa in mora, in costanza di mora, il Fornitore potrà provvedere alla risoluzione del Contratto inviando al SII la relativa comunicazione di risoluzione contrattuale ai fini dell'attivazione dei Servizi di Ultima Istanza ai sensi dell'art. 24 del TIMOE.

- 13. RECESSO 13.1 Salvo diversa previsione contenuta nelle Condizioni Particolari, il Cliente può recedere in qualsiasi momento dal Contratto con un preavviso di 12 mesi nel caso in cui il Cliente eserciti recesso al fine di cambiare fornitore ("Switching") ovvero al fine di cessare la Fornitura e I contratti ad essa collegati. Resta inteso che qualora il Cliente receda dal contratto, Acea Energia avrà la facoltà di applicare una penale pari a 50 €/MWh per la quantità di energia non fornita rispetto alla Capacità Contrattuale per l'intera durata del Contratto. Nel caso di cambio fornitore il recesso potrà essere dal Cliente alternativamente esercitato (i) attraverso l'invio di una PEC al Fornitore, ovvero (ii) mediante l'invio della richiesta di switching al SII da parte del nuovo fornitore. A tale proposito, il Cliente, in occasione della conclusione del contratto con il nuovo fornitore dovrà conferire a quest'ultimo un mandato con rappresentanza affinché questi proceda in suo nome e per suo conto a recedere dal presente Contratto. Nel caso di cessazione della Fornitura il recesso sarà esercitato dal Cliente attraverso l'invio di una PEC al Fornitore. Il termine di preavviso decorre dalla data di ricevimento, da parte del Fornitore, della comunicazione di recesso. 13.2 Il Fornitore può recedere in qualunque momento dal Contratto con un preavviso di recesso. Il suddetto termine di preavviso decorrerà dal primo giorno del mese successivo a quello di ricevimento, da parte del Cliente, della comunicazione scritta di recesso. Tale comunicazione sarà trasmessa dal Fornitore attraverso raccomandata A/R o PEC.
- 14. ONERI AMMINISTRATIVI PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA 14.1 Il Cliente sarà tenuto al pagamento dei contributi di competenza del Distributore locale dell'Energia Elettrica previsti per le singole prestazioni dall'Allegato C della Deliberazione 568/2019/R/eel dell'ARERA s.m.i., Inoltre il Cliente riconoscerà ad Acea Energia, per ciascuna richiesta di prestazione inoltrata al Distributore locale tramite la stessa Acea Energia, un corrispettivo di importo pari al contributo in quota fissa previsto dall'art. 11 dell'Allegato A della Deliberazione 301/2012 dell'ARERA s.m.i., come aggiornato dalla normativa di volta in volta vigente, salvo quanto diversamente previsto nelle Condizioni Particolari.
- 15. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 15.1 Le Parti riconoscono che qualora le attività svolte nell'ambito del presente Contratto comportino, da parte di una delle Parti, il trattamento di dati personali di cui sia titolare l'altra Parte, quest'ultima procederà, con separato atto, alla designazione della detta Parte quale "Responsabile del trattamento" ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE n. 679/2016 (di seguito "GDPR"). Tramite la suddetta designazione saranno disciplinati gli obblighi in capo alla Parte nominata "Responsabile del trattamento" in conformità a quanto previsto dal GDPR, dalle leggi sul trattamento dei dati personali applicabili nonché da ogni provvedimento adottato dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati
- 16. DICHIARAZIONI DELLE PARTI 16.1 Le Parti dichiarano che è privo di validità ogni altro accordo non recepito dal presente Contratto. Il mancato esercizio dei diritti conferiti ad una parte in conformità del presente Contratto non sarà considerato una rinuncia a quei diritti, né precluderà l'esercizio degli stessi. 16.2 il Cliente dichiara di essere libero da ogni analogo vincolo contrattuale con soggetti terzi, alla data di decorrenza della fornitura e per tutta la durata contrattuale.
- 17. RECLAMI RICHIESTE DI INFORMAZIONI 17.1 Ai sensi di quanto previsto dall'allegato A alla delibera ARERA 413/2016/R/com (di seguito "TIQV") il Cliente finale in media tensione può presentare reclamo in via telematica compilando l'apposita form presente sul sito www.acea.it, oppure a mezzo posta indirizzando la comunicazione scritta ad: Acea Energia S.p.A. Servizio Mercato Libero Casella postale n. 5114 00154 Roma. Le richieste scritte di informazioni dovranno essere inviate al medesimo indirizzo postale. 17.2 È fatta salva la possibilità per il Cliente di inviare al Fornitore il reclamo senza utilizzare il modulo, purché la comunicazione da inviare con le medesime modalità di cui al comma che precede contenga almeno i seguenti elementi minimi necessari a consentire l'identificazione del Cliente che sporge reclamo e l'invio al medesimo di motivata risposta scritta: a) nome e cognome; b) l'indirizzo di Fornitura; c) l'indirizzo postale, se diverso dall'indirizzo di Fornitura, o telematico; d) il servizio a cui si riferisce il reclamo scritto (energia elettrica); e) il codice alfanumerico identificativo del punto di prelievo (POD) ove disponibile o, qualora non disponibile, il codice cliente; f) una breve descrizione dei fatti contestati
- 18. CONCILIAZIONE LEGGE APPLICABILE FORO COMPETENTE 18.11 clienti finali in media tensione sono tenuti ad esperire il tentativo obbligatorio di conciliazione, come disciplinato dall'Allegato A alla delibera ARERA n. 209/2016/E/com, quale condizione di procedibilità per l'azione giudiziale. 18.2 Ai sensi dell'Allegato A alla delibera ARERA n. 209/2016/E/com, il Cliente può, altresi, esperire gratuitamente il tentativo obbligatorio di conciliazione presso il Sevizio Conciliazione dell'Autorità, presentando la relativa domanda direttamente o mediante un delegato, anche appartenente alle associazioni di categoria, dal quale decida di farsi rappresentare, solo dopo aver inviato il reclamo al Fornitore e dopo che questi abbia riscontrato con

Acea Energia SpA – Sede legale: Piazzale Ostiense 2, 00154 - Roma / T 06 57991

Cap Soc Euro 10.000.000,00 i.v. CF, P.IVA E ISCRIZIONE REGISTRO IMPRESE DI ROMA N. 07305361003 - REA 1024226

Società con socio unico - Soggetto che esercita la direzione e il coordinamento ai sensi dell'art. 2497 bis c.c.: Acea SpA – CF 05394801004

www.acea.it

RN



una risposta ritenuta insoddisfacente ovvero siano decorsi 40 giorni dall'invio del predetto reclamo. La domanda di conciliazione è presentata in modalità telematica sul sito web del Servizio Conciliazione, previa registrazione online. La Parte che si registra individua una username ed una password personali. Il Servizio Conciliazione rilascia apposita ricevuta telematica dell'avvenuta registrazione. Il Cliente, nel caso in cui non utilizzi la modalità telematica, può presentare la domanda di conciliazione in modalità offline, mediante posta, fax o eventuali ulteriori canali indicati sul sito web del Servizio Conciliazione, ferma restando la gestione online della procedura. 18.3 Il presente Contratto è regolato dalla Legge Italiana. 18.4 Per qualsiasi controversia relativa all'interpretazione, all'esecuzione, alla validità o alla risoluzione del presente Contratto, le Parti individuano quale foro competente in via esclusiva quello di Roma.

19. COMPLIANCE 19.1 AE assicura il rispetto delle prescrizioni del proprio Modello di Organizzazione e Gestione (di seguito anche, il "MOG") al sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (anche detto, il "Decreto 231"), del relativo Codice Etico, nonché del complessivo sistema normativo interno come meglio specificato al commi che seguono. 19.2 Clascuna Parte dichiara e garantisce all'altra, assumendo espresso impegno in tal senso, che lo svolgimento di tutte le attività previste dal presente Contratto da parte di (i) coloro che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della propria società o di una loro unità organizzativa, (ii) coloro che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo della propria società nonché (iii) soggetti comunque sottoposti alla direzione o vigilanza di alcuno dei precedenti e (iv) eventuali collaboratori esterni avverrà nella stretta osservanza delle leggi e regolamentazioni applicabili, delle migliori prassi internazionali e dei più alti standard etici, garantendo tra l'altro il rispetto di quanto previsto dal Decreto 231. Qualora il Cliente abbia adottato un proprio MOG, nonché il relativo Codice Etico e Modello di Prevenzione e Controllo Antifrode, al sensi del citato Decreto 231, si impegna a conformarvisi nello svolgimento delle attività oggetto del Contratto nonché, nei limiti in cui ciò sía ragionevolmente possibile, si impegna a conformarsi al sistema normativo interno ad AE. 19.3 Qualora il Cliente non abbia adottato un proprio MOG ai sensi del citato Decreto 231, dichiara sin d'ora di aver preso visione e di conoscere il modello organizzativo adottato da AE ai sensi del suddetto Decreto 231, nonché il relativo Codice Etico e Modello di Prevenzione e Controllo Antifrode, impegnandosi, al contempo, a conformarvisi nello svolgimento delle attività oggetto del Contratto. 19.4 Fermo restando quanto precede e ove applicabile alle attività e prestazioni oggetto del Contratto, il Cliente si impegna con la sottoscrizione del Contratto al pieno rispetto e alla totale adesione al complessivo sistema normativo interno di AE. Pertanto, il Cliente garantisce ora per allora il recepimento di qualsivoglia procedura operativa che sia volta per volta formalmente adottata da AE relativamente allo svolgimento delle attività individuate nel Contratto, impegnandosi nel contempo a conformarvisi nello svolgimento dello stesso. 19.5 Le Parti si impegnano a rispettare pienamente e puntualmente le prescrizioni del Codice Etico e del MOG di AE e, se adottato anche dal Cliente, di ciascuna di esse. nonché delle procedure operative adottate da AE e di cui al precedente comma -assicurando, ove necessario, ogni necessaria collaborazione - con particolare, ma non esclusivo, riferimento a (i) l'obbligo del Cliente di segnalare all'Organismo di Vigilanza di AE eventuali comportamenti, atti od eventi che potrebbero determinare violazione od elusione del MOG di AE o delle relative procedure e quindi che potrebbero ingenerare responsabilità di AE ai sensi del predetto Decreto 231; (ii) il potere dell'Organismo di Vigilanza di AE di richiedere informazioni all'Organismo di Vigilanza del Cliente o funzione equivalente, al fine del corretto svolgimento del propri compiti in relazione allo svolgimento del Contratto; (iii) l'obbligo dell'Organismo di Vigilanza di AE di redigere, almeno una volta all'anno, una relazione concernente lo svolgimento delle proprie funzioni in relazione allo svolgimento del Contratto. Tale relazione verrà comunicata all'organo amministrativo (Consiglio di Amministrazione, Amministratore Unico) e all'Organismo di Vigilanza del Cliente; (iv) il potere dell'Organismo di Vigilanza del Client di richiedere informazioni all'Organismo di Vigilanza di AE ovvero – previa informazione a quest'ultimo – alle funzioni di AE al fine del corretto svolgimento della vigilanza.

20. NEGOZIAZIONE DEL CONTRATTO 20.1 Ciascuna delle Parti dichiara e garantisce all'altra, prendendone e dandone pieno atto, che il presente Contatto viene fra di esse sottoscritto ad esito di un processo negoziale fra soggetti imprenditoriali dotati della necessaria sofisticazione ed es perienza, alla cui redazione e negoziazione ciascuna parte ha partecipato facendosi assistere da esperti di propria fiducia, talché il presente Contratto non può né dovrà essere configurato, interpretato o costruito come se lo stesso fosse un contratto per adesione, concluso per moduli o formulari ovvero sottoposto a condizioni generali di unilaterale predisposizione di una Parte rispetto all'altra. Per le suddette ragioni entrambe le Parti convengono che non troveranno applicazione ai fini del presente Contratto le disposizioni di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c.





#### Allegato MANDATI

II	sottoscritto Dorra Fil	1990 GUAGNANO, In qualità	di rappresentante leg	ale della s <del>ocie</del> t	à
RESIDENZA	CONSIGNO MINISTRI,	con sede legale in	Roma	( <u>RY</u> ) vi	a
		CAP 00187		_ e Partita IV	Α
80	1 8 8 2 30 5 8 ¥ REA	, titolare o	dei seguenti punti di preliev	/o:	
	<u></u>		POD		
	Comune	Indirizzo			
	Roma	Piazza colonna, 37	0 IT002E010	6169A	

Premesso che il servizio di trasporto e di dispacciamento sono di competenza rispettivamente del Distributore Locale e di Terna S.p.A., ai sensi della delibera AEEGSI n. 111/06 e s.m.i

## CONFERISCE

ad Acea Energia S.p.A., per tutta la durata del Contratto di fornitura di energia cui il presente documento è allegato:

- apposito mandato senza rappresentanza ex. Art. 1705 c.c. per la stipulazione del Contratto di trasporto con il Distributore Locale, con contestuale manleva della stessa mandataria Acea Energia S.p.A. da qualsiasi responsabilità inerente, discendente, derivante o in qualunque modo connessa al trasporto dell'energia elettrica
- apposito mandato senza rappresentanza ex. Art. 1705 c.c. per la stipulazione dei contratti di Dispacciamento con Terna S.p.A., come da DPCM 11 maggio 2004.

Nonché, qualora richiesti dalle Autorità competenti,

 apposito mandato senza rappresentanza, in via esclusiva, al fine di partecipare all'assegnazione di diritti relativi all'importazione di energia dall'estero, all'assegnazione di diritti relativi al CIP6, sia annuali che infra annuali, conformemente alla normativa che Terna S.p.A. o altre autorità competenti adotteranno e al fine di partecipare all'assegnazione delle bande di capacità produttiva.

Inoltre il sottoscritto come sopra identificato, si impegna sin d'ora e per tutta la durata del Contratto di fornitura di energia cui il presente documento è allegato, a fornire tutta la documentazione eventualmente necessaria per consentire ad Acea Energia S.p.A. di partecipare alle procedure di cui al presente documento. Resta inteso che, in caso di risoluzione anticipata del Contratto di fornitura di energia cui il presente documento è allegato, i diritti resteranno acquisiti da Acea Energia S.p.A..

Infine il sottoscritto delega sin d'ora Acea Energia S.p.A. a richiedere i dati storici di consumo di energia elettrica delle medesime imprese, degli ultimi 24 mesi, al Distributore Locale di competenza.

ROMA, 28 LUG. 2021

Luogo e Data

Timbro e Firma

PARTICENTO VICARIO

CUAGNAND

Acea Energia SpA – Sede legale: Piazzale Ostiense 2, 00154 - Roman T 06 57991.

Cap Soc Euro 10,000,000,00 i.v. CF, P.IVA E ISCRIZIONE REGISTRO INERESEDEROMA N. 07305361003 - REA 1024226

Società con socio unico - Soggetto che esercita la direzione e il coordinamento ai sensi dell'act. 2497 bis c.c.: Acea SpA – CF 05394801004

www.acea.it

W

# Allegato SCHEDA ANAGRAFICA CLIENTE

I dati contenuti in questa scheda, che dovrà essere inviata ad Acea Energia S.p.A. mezzo mail entro la data di inizio della fornitura, costituiranno parte integrante del contratto stesso.

Alla presente va allegata copia fotostatica di un documento d'identità del legale rappresentante del Cliente

		DATI CLIENTE
ZDATI CLIENTE	Ragione Sociale	PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
	Codice Fiscale	80188230587
	Partita IVA	80188230587
	Legale Rappresentante	Dott. Filippo Guagnano
	Codice CIG (DA INDICARE NELLE FATTURE DI VENDITA)	Z42329D165
	Codice IPA	M4QW4Z
	Indirizzo PEC	dss@pec.governo.it
	Codice SDI per fatturazione elettronica	

SEDE Legale			
Indirizzo (via, CAP, località, provincia)	Piazza Colonna, 370 ROMA		
Indirizzo (via, CAP, località, provincia)	SEDE per invio fatture		
Indirizzo (via, CAP, località, provincia)	Piazza Colonna, 370 ROMA		

	REFERENTE del			
Nome e Cognome	Telefono		E-Mail	
Tiziana Mancini	0667794538	t.	t.mancini@governo.it	
	REFERENTE Ami	ministrativo		
Nome e Cognome	Telefono	Codice Fiscale	E-Mail	
Giorgia Felli	0667793420		g.felli@governo.it	
REFERENTE per portale web Area Riservata Business				
Nome e Cognome	Telefono		E-Mail	

		Dati PUNTI (	i PRELIEVO			
PUNTO di	N°	Indirizzo (via, CAP, località, provincia)	Livello tensione [V]	Potenza disponibile [kW]	POD	dati catastali (foglio, particella, subalterno)
	1	PIAZZA COLONNA, 370 ROMA	BASSA	6	IT002E0106169A	/